



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Angelo Matteo Socci

Marco Benatti

Alessio Liberati

Antonella dell'Orfano

Manuela Cavallo

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

TRIBUTI LOCALI	
SMALTIMENTO	IN
DISCARICA -	
FISSAZIONE	
UDIENZA -	
PRINCIPIO	DI
DIRITTO	

Ud.15/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2832/2021 R.G. proposto da:

Regione Veneto, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

unitamente agli avvocati [REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 268/2020 depositata il 08/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dal Consigliere Alessio Liberati.

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda trae origine da un sopralluogo effettuato il 25 gennaio 2010 dalla Polizia Municipale del Comune di Venezia presso un'area di cantiere nella disponibilità della [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] nel corso



del quale veniva riscontrata la presenza di materiali di risulta e rifiuti, prevalentemente di natura edile, ritenuti riconducibili a un deposito incontrollato di rifiuti. A seguito degli accertamenti, la Provincia di Venezia, con verbale del 20 maggio 2011, ha constatato l'illecito ai fini dell'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, evidenziando che lo smaltimento dei rifiuti era comunque avvenuto entro il gennaio 2011. Gli atti venivano quindi trasmessi alla Regione Veneto.

2. Con atto di contestazione n. A1/2015/TSA, emesso il 27 gennaio 2016, la Regione Veneto ha contestato a ██████████ s.r.l. la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti e determinava il tributo speciale dovuto, con irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Successivamente, con atto del 29 marzo 2017, ha adottato l'atto di determinazione del tributo e avviso di irrogazione delle sanzioni, per un importo complessivo di circa 48.000,00 euro.

3. La società ha impugnato tale atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, deducendo, tra l'altro, il difetto di motivazione, la mancanza del presupposto oggettivo del tributo, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti in discarica con pagamento del relativo onere e l'assenza di una discarica abusiva.

4. Con sentenza n. 690/2019, la CTP ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la pretesa tributaria e affermando che la società non aveva fornito prova idonea dell'avvenuto pagamento del tributo.

5. ██████████ ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, insistendo sulle censure già formulate e deducendo altresì la prescrizione dell'illecito amministrativo, trattandosi di fatti risalenti al 2010.

6. Con sentenza n. 268/2020, la CTR ha accolto l'appello, ritenendo provato in secondo grado l'avvenuto pagamento del tributo e rilevando che l'illecito amministrativo risultava estinto per prescrizione quinquennale, essendo l'atto di contestazione intervenuto solo nel 2016. La CTR ha indi



annullato quindi l'avviso di liquidazione, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la Regione Veneto ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la società contribuente.

8. Successivamente parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. ██████████ s.r.l. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, dell'intero ricorso per cassazione proposto dalla Regione Veneto, sostenendo che le censure articolate non colgano la reale *ratio decidendi* della sentenza impugnata e tendano, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione, a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La eccezione va disattesa, in quanto il ricorso contesta la violazione di legge e non implica una diversa valutazione nel merito.

2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 segg. e 52 D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

2.1. Con tale censura, la Regione Veneto lamenta che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto avrebbe erroneamente definito il giudizio di appello nel merito all'esito dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, senza fissare una distinta udienza di trattazione del merito. Secondo la ricorrente, tale modalità decisoria integrerebbe un *error in procedendo*, in quanto lesiva delle garanzie del contraddittorio e delle facoltà difensive delle parti previste dal rito tributario.

2.2. Con controricorso, la resistente replica che nessuna violazione delle norme processuali può essere ravvisata, poiché il codice del processo



tributario consente la trattazione e la decisione della controversia secondo le modalità seguite dalla CTR, richiamando in particolare gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si osserva, inoltre, che non vi è stata alcuna compressione del diritto di difesa della Regione, la quale, quale parte appellata, avrebbe potuto depositare memorie e documenti nei termini di legge. Ne consegue, secondo la resistente, l'infondatezza del dedotto vizio processuale.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 111, c. 6, Cost., dell'art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per insufficienza della motivazione, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

3.1. La Regione Veneto censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto provato l'intervenuto pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica sulla base di una motivazione ritenuta apodittica e generica, priva di un'adeguata indicazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione. Si sostiene, in particolare, che tali elementi sarebbero stati prodotti solo in grado di appello e che il giudice regionale non avrebbe chiarito le ragioni della loro ritenuta decisività, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado.

3.2. Nel controricorso si replica che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, è conforme al modello legale richiesto dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. La resistente evidenzia in particolare che la CTR ha dato atto del fatto che [REDACTED] aveva fornito, seppur in appello, gli elementi fattuali necessari a dimostrare l'assenza di una discarica abusiva e la natura di deposito temporaneo del materiale, nonché l'avvenuto smaltimento dei rifiuti nel gennaio 2011. Tale motivazione, secondo la resistente, consente pienamente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e non può, pertanto, qualificarsi come apparente o insufficiente.



4. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549 del 1995, in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

4.1. Con questa censura, la Regione Veneto contesta l'affermazione della CTR secondo cui l'obbligazione tributaria sarebbe venuta meno in ragione del successivo conferimento in discarica dei rifiuti e del pagamento della relativa tariffa. Secondo la ricorrente, la normativa invocata prevede espressamente che il tributo speciale per il deposito in discarica è dovuto anche in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dal successivo smaltimento, con la conseguenza che il pagamento della tariffa di conferimento non estinguerebbe l'obbligazione tributaria.

4.2. Nel controricorso si osserva, in senso contrario, che nella fattispecie concreta è mancata la prova della realizzazione di una discarica abusiva o di un deposito incontrollato di rifiuti, presupposto oggettivo indefettibile per l'applicazione del tributo speciale. La controricorrente sottolinea che l'onere della prova di tale presupposto grava sull'Amministrazione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e che la CTR ha correttamente accertato la natura temporanea del deposito e il successivo regolare smaltimento dei materiali, escludendo quindi la sussistenza dell'illecito tributario contestato.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 57, co. 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2938 e 2969 c.c. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

5.1. La Regione Veneto lamenta che la CTR abbia illegittimamente rilevato la prescrizione del credito tributario, nonostante la relativa eccezione fosse stata sollevata dal contribuente solo in grado di appello, in violazione del divieto di nova e del principio secondo cui la prescrizione non è rilevabile d'ufficio.

5.2. Nel controricorso si replica che l'eccezione di prescrizione non è stata introdotta per la prima volta in appello, ma era già stata tempestivamente sollevata dalla contribuente nelle deduzioni difensive ex art. 16, comma 4,



del d.lgs. n. 472 del 1997, presentate in data 31 marzo 2016. Si evidenzia, inoltre, che i fatti contestati risalgono all'anno 2010 e che tra l'accertamento della violazione e il primo atto di contestazione del tributo, notificato nel febbraio 2016, sarebbe decorso un termine superiore a quello quinquennale di prescrizione, con conseguente estinzione dell'illecito amministrativo e del credito tributario.

6. Il primo motivo è fondato e assorbente.

6.1. La CTR ha definito la causa nel merito all'esito dell'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione della sentenza appellata, senza fissare una udienza di discussione, come prescritta ai sensi degli artt. 30 del Codice del processo tributario. Nella fattispecie, la prima udienza fissata per il 4 febbraio 2020 era stata disposta per la trattazione della sola istanza cautelare ed anche i successivi tre rinvii riguardavano sempre la trattazione dell'istanza della sospensione della sentenza di primo grado.

In materia, questa Corte ha stabilito che il merito e la fase cautelare possono essere trattate congiuntamente: in tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito (Cass. 17/01/2025, n. 1149 (Rv. 673574 - 01)).

6.2. Tuttavia, deve ritenersi che la fissazione della sola udienza cautelare non può superare quanto disposto dall'art. 31 del d.lgs. 546/1992, il quale prescrive che in ogni caso debba essere data comunicazione della udienza di trattazione.

Per poter trattare unitamente le due distinte fasi, in assenza di preventiva comunicazione, sarebbe stato dunque necessario il consenso di



tutte le parti, risolvendosi altrimenti la decisione di unificare la trattazione in una violazione del diritto di difesa.

6.3. Ne consegue che vi è stata violazione del contraddittorio, con conseguente accoglimento del motivo.

Deve invero farsi applicazione del seguente principio di diritto: <<In tema di processo tributario, la fissazione della sola udienza cautelare non è idonea a soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992, che impone in ogni caso la comunicazione dell'udienza di trattazione del merito. Ne consegue che la trattazione congiunta della fase cautelare e di quella di merito, in assenza di preventiva comunicazione dell'udienza di trattazione, è consentita solo con il consenso di tutte le parti, pena la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente nullità della decisione>>.

7. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento delle restanti censure.

8. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI

